Spedizione in abbonamento postale

Anno 90° — Numero 134

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 13 giugno 1949

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (*Foglio delle Inserzioni*)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; in Firenze, Via Cavour 46-r; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1949

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 134 DEL 13 GIUGNO 1949:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 27: **Società generale elettrica della Sicilia, per azioni, in Palermo:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 18 maggio 1949 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Tranvie elettriche bresciane, società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 23 maggio 1949. — **Società italiana per le strade ferrate meridionali:** Obbligazioni sorteggiate il 16 maggio 1949. — **Comune di Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 27 maggio 1949. — **Ing. G. Olivetti e C., società per azioni, in Ivrea:** Premi sorteggiati il 22 maggio 1949. — **Società elettrica maremmana, anonima con sede in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1949. — **Nazionale « Cogne » società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate nella 34ª estrazione del 28 maggio 1949. — **Nazionale « Cogne » società per azioni, in Torino:** Elenco delle obbligazioni 1ª serie 6 % estratte nelle prime 33 estrazioni e non presentate per il rimborso. **Società elettrica bresciana, per azioni, in Milano:** Elenco delle obbligazioni 5 % sorteggiate nella 12ª estrazione del 23 maggio 1949 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società adriatica di elettricità, per azioni, in Venezia:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 24 maggio 1949 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società dell'alluminio italiano, azionaria, in Borgofranco d'Ivrea:** Obbligazioni sorteggiate il 28 maggio 1949.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 marzo 1949, n. 277.

Abrogazione e sostituzione dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il prefetto rappresenta il potere esecutivo nella provincia.

« Esercita le attribuzioni a lui demandate dalle leggi e dai regolamenti e promuove, ove occorra, il regolamento di attribuzioni tra l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria.

« Vigila sull'andamento di tutte le pubbliche Amministrazioni e adotta, in caso di urgente necessità, i provvedimenti indispensabili nel pubblico interesse nei diversi rami di servizio.

« Ordina le indagini necessarie nei riguardi delle Amministrazioni locali sottoposte alla sua vigilanza.

« Invia appositi commissari presso le Amministrazioni degli enti locali territoriali e istituzionali, per compiere, in caso di ritardo o di omissione da parte degli organi ordinari, previamente e tempestivamente invitati a provvedere, atti obbligatori per legge o per reggerle, per il periodo di tempo strettamente necessario, qualora non possano, per qualsiasi ragione, funzionare.

« Tutela l'ordine pubblico e sovraintende alla pubblica sicurezza, dispone della forza pubblica e può richiedere l'impiego di altre forze armate.

« Presiede gli organi consultivi, di controllo e giurisdizionali sedenti presso la prefettura ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1949

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 27 maggio 1949, n. 278.

Concessione, da parte dello Stato, di un contributo di lire un miliardo ad integrazione del Fondo nazionale per il soccorso invernale per l'anno finanziario 1948-1949.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ad integrazione del Fondo nazionale per il soccorso invernale è concesso, da parte dello Stato, un contributo di lire un miliardo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1948-49.

Art. 2.

Per gli effetti di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere risultante dalla presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate contenute nel terzo provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1948-49, di cui alla legge 1° aprile 1949, n. 140.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli* GRASSI

LEGGE 27 maggio 1949, n. 279.

Concessione di una pensione straordinaria alla vedova dell'onorevole Giuseppe Emanuele Modigliani.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Alla signora Vera Funaro, vedova del deputato alla Assemblea Costituente Giuseppe Emanuele Modigliani, è assegnata, a decorrere dal 7 ottobre 1947 e per tutto lo stato di vedovanza, una pensione straordinaria di lire duecentoquarantamila annue.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI

LEGGE 27 maggio 1949, n. 280.

Assegnazione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1948-1949, di un contributo a carattere continuativo di lire quindici milioni annui a favore dell'Unione italiana ciechi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1948-49 è concesso a favore dell'Unione italiana ciechi un contributo annuo a carattere continuativo di quindici milioni di lire.

Alla copertura della spesa per l'esercizio in corso provvederanno le maggiori entrate di cui alla legge 3 febbraio 1949, n. 31, secondo quanto stabilito dal progetto di assegnazione accluso alla nota di variazione allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1948-49 (primo provvedimento).

Per gli esercizi successivi sarà fatto fronte con i mezzi ordinari di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli* GRASSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1949, n. 281.

Vendita al pubblico della nuova sigaretta « Macedonia oro ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dal 15 maggio 1949 viene iscritto nella tariffa generale di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nazionali il seguente prodotto:

sigaretta « Macedonia oro » L. 11.000 il kg. convenzionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1949
Atti del Governo, registro n. 28, foglio n. 96. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1949.

Stati di previsione della entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio 1949-50.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269, e successivamente modificato con legge 25 maggio 1939, n. 880;

Decreta:

E' approvato l'annesso stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1949-50.

Roma, addì 20 febbraio 1949

Il Ministro per la marina mercantile
SARAGAT

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950

Numero dell'esercizio 1948-49	Numero dell'esercizio 1949-50	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1948-49	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1949-50 (Col. 4 ± 5)
1	2	3	4	5	6
		ENTRATA			
1	1	Proventi della contribuzione per provvedere alle spese per il funzionamento degli Uffici del lavoro portuale e per l'ordinamento del lavoro nei porti minori (articolo 1279, primo comma, del Codice della navigazione e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 547)	16.000.000	—	16.000.000
2	2	Proventi della contribuzione per provvedere alla assistenza, alla tutela della integrità fisica e alla elevazione morale dei lavoratori e delle loro famiglie (articolo 1279, secondo comma, del Codice della navigazione e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 547)	9.000.000	—	9.000.000
3	3	Canoni delle imprese portuali	300.000	—	300.000
4	4	Proventi eventuali diversi	1.000	—	1.000
			25.301.000	—	25.301.000
		SPESA			
1	—	Retribuzione ed assegni al personale straordinario assunto per il funzionamento degli Uffici del lavoro portuale	*per memoria*	—	(a) *soppresso*
2	1	Indennità di trasferta e di missione	1.000.000	—	1.000.000
3	2	Spese per provvedimenti relativi alla assistenza, alla tutela della integrità fisica e alla elevazione morale dei lavoratori e delle loro famiglie	9.000.000	—	9.000.000
4	3	Manutenzione e miglioramento di fabbricati Fitto di locali (b)	*per memoria*	—	*per memoria*
5	4	Attrezzi, arredi, mobili, illuminazione, riscaldamento, consumo d'acqua, spese postali, telegrafiche e telefoniche stampati, pubblicazioni e spese varie di ufficio	3.000.000	—	3.000.000
6	5	Compensi per lavoro straordinario al personale statale addetto ai servizi relativi all'ordinamento del lavoro portuale (decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	2.000.000	— (c) 500.000	1.500.000
—	6	Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi al personale statale addetto ai servizi relativi all'ordinamento del lavoro portuale in relazione a particolari esigenze dei servizi stessi (art. 6 D. L. P. 27 giugno 1946 n. 19); (b)	—	+ (d) 500.000	500.000
7	7	Medaglie di presenza ai membri del Comitato amministrativo e del Consiglio del lavoro portuale e compenso al segretario del Comitato stesso (regio decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1277; decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 572; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 dicembre 1946, n. 623)	1.800.000	—	1.800.000
8	8	Sussidi al personale e rispettive famiglie	300.000	—	300.000
9	9	Spese casuali	50.000	—	50.000
10	10	Devoluzione al fondo di riserva dell'avanzo di gestione dell'esercizio	8.151.000	—	8.151.000
			25.301.000	—	25.301.000

a) Capitolo che si sopprime per cessazione del relativo onere.
b) Modificata la denominazione del capitolo per una più esatta indicazione delle spese che vi fanno carico.
c) Diminuzione dipendente dal trasporto al capitolo n. 6 di eguale somma.
d) Capitolo che si istituisce e somma che si inscrive, trasportandola dal capitolo n. 5, per imputarvi le spese indicate nella denominazione.

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per la marina mercantile
SARAGAT

(2219)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1949.

Istituzione della « Direzione generale dell'assistenza pubblica » presso il Ministero dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 22 luglio 1947, n. 808;

Ritenuta l'opportunità di unificare il funzionamento dei servizi attinenti all'assistenza e alla beneficenza pubblica, attribuiti alla competenza di questo Ministero, ai fini di assicurarne un più organico e proficuo coordinamento;

Decreta:

Art. 1.

Le attribuzioni in materia di assistenza e beneficenza pubblica esercitate dalla Direzione generale dell'amministrazione civile sono trasferite alla Direzione generale dell'assistenza post-bellica, che assume la denominazione di: « Direzione generale dell'assistenza pubblica ».

Art. 2.

Nessun aggravio al bilancio dello Stato deriverà dall'applicazione del presente decreto, che avrà effetto a decorrere dal 1° luglio 1949.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1949

Il Ministro: SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1949
Registro Interno n. 18, foglio n. 108. — VILLA

(2259)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1949.

Disposizioni relative alle autorizzazioni rilasciate per l'autotrasporto di merci per conto di terzi.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 20 giugno 1935, n. 1349;
Visto il decreto Ministeriale 9 agosto 1935;
Visto il regio decreto-legge 25 novembre 1935, n. 2223;
Visto il decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39;

Decreta:

Art. 1.

In aggiunta al numero complessivo delle autorizzazioni rilasciate o di cui è stato o sarà consentito il rilascio nelle singole Provincie, è ammesso il rilascio di un'autorizzazione al trasporto di merci per conto di terzi per un solo autocarro di portata superiore ai 15 quintali, in favore della ditta che:

a) avendo ottenuto regolare autorizzazione al trasporto di merci per conto di terzi, abbia cessato di esercitare l'attività trasportatrice da una data compresa nel periodo 1° settembre 1939-8 maggio 1945 e, successivamente alla cessazione, non abbia ottenuto altre autorizzazioni per autocarri di portata superiore ai 15 quintali;

b) risulti rimpatriata senza i propri autocarri dai territori dei possedimenti, delle colonie o dell'Albania, ovvero dai territori già facenti parte dello Stato italiano, abbia cessato di esercitare attività trasportatrice successivamente al 1° settembre 1939 e non abbia ottenuto, dopo il rimpatrio, autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi per autocarri di portata superiore ai 15 quintali.

La domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione di cui sopra deve pervenire agli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione entro il 31 dicembre 1949 oppure entro sei mesi dal giorno del rimpatrio.

A corredo della domanda la ditta deve produrre la dimostrazione di possedere l'autocarro intestato al proprio nome, di averlo denunciato all'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) e di essere provvista dei requisiti stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.

La cessazione dall'esercizio dell'attività trasportatrice deve risultare da attestazioni della Camera di commercio competente per le ditte di cui alla lettera *a*), e da attestazioni del Ministero dell'Africa o del Ministero degli affari esteri ovvero da altri documenti probatori, rilasciati da pubbliche Amministrazioni, per le ditte di cui alla lettera *b*).

Art. 2.

E' prorogato al 31 dicembre 1949 il termine stabilito con la circolare Ministeriale 3 novembre 1948, n. 402, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 18 novembre 1948, per l'accettazione delle domande intese ad ottenere autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi da parte di ditte che siano già rimpatriate dalle colonie con i propri autocarri o di quelle che, per eventi di carattere bellico, abbiano subìto requisizioni o distruzioni di autocarri nel territorio metropolitano, dei possedimenti, delle colonie o dell'Albania, ferme restando tutte le altre disposizioni di cui alla circolare stessa.

Per le ditte che rimpatrino dopo il 1° luglio 1949 il termine per la presentazione delle domande di cui al precedente comma è stabilito in sei mesi dalla data del rimpatrio.

Art. 3.

E' ammesso il rilascio di nuove autorizzazioni, in sostituzione di altre precedentemente concesse alla medesima ditta, per autocarri, motocarri e rimorchi che risultino venduti, demoliti o distrutti.

Le relative domande devono essere presentate al competente Ispettorato compartimentale, corredate dalla completa documentazione, ivi compreso il certificato di avvenuta denuncia all'E.A.M., del veicolo per cui si richiede la nuova autorizzazione, entro il termine di sei mesi dalla data di annotazione del trasferimento di proprietà, della demolizione o della distruzione nel registro della prefettura.

Ove trattisi di vendita, distruzione o demolizione che risulti già annotata nel registro della prefettura alla

data di entrata in vigore del presente decreto, il termine è stabilito in sei mesi dalla data stessa di entrata in vigore.

E' ammesso, altresì, il rilascio di nuove autorizzazioni in sostituzione di altre già accordate alla medesima ditta per autocarri accantonati o diversamente utilizzati: la domanda relativa deve essere corredata di tutta la documentazione di cui al comma precedente.

Non sono ammesse in ogni caso sostituzioni:

a) di rimorchi con autocarri;

b) di autocarri di portata non superiore a 15 quintali con altri di portata superiore;

c) di autocarri che per effetto di aggiornamento intervenuto dopo la data della precedente autorizzazione abbiano superato la portata di 15 quintali.

Art. 4.

All'acquirente di un autocarro può essere accordata l'autorizzazione per il trasporto di merci per l'autocarro acquistato purchè il venditore risulti titolare di regolare autorizzazione per il medesimo autocarro e dichiari, esplicitamente ed incondizionatamente, di rinunciare ad avvalersi della facoltà di chiedere il trasferimento dell'autorizzazione di cui trattasi su altro autocarro già di sua proprietà o da acquistare in sostituzione di quello venduto. La rinuncia deve risultare da atto scritto e la firma del rinunciante deve essere autenticata dal notaio.

Per ottenere l'autorizzazione l'acquirente, anche se in possesso di altre autorizzazioni, deve farne domanda al competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile, producendo a corredo di essa, oltre la completa documentazione di rito, ivi compreso il certificato di denuncia all'E.A.M.:

a) la licenza di circolazione

b) l'atto di rinuncia del venditore.

La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla data di annotazione del trasferimento della proprietà nella licenza di circolazione da parte della prefettura.

L'Ispettorato compartimentale, sulla base dell'accertato trasferimento di proprietà e dell'atto di rinuncia del precedente proprietario provvede anzitutto a revocare, con apposito provvedimento l'autorizzazione già rilasciata al venditore. Il provvedimento di revoca deve essere redatto in tre esemplari: uno da conservare presso l'Ispettorato compartimentale, uno da inviare al Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, e il terzo da trasmettere all'Ispettorato compartimentale che ha annotato, a suo tempo, nella licenza di circolazione l'autorizzazione rilasciata al venditore.

Annotata la revoca nella licenza di circolazione, l'Ispettorato compartimentale provvede alla prescritta istruttoria per il rilascio della nuova autorizzazione.

Art. 5.

Le autorizzazioni previste nel precedente art. 4 possono essere accordate, alle medesime condizioni e con le stesse modalità, anche per gli autocarri che siano passati in proprietà del richiedente dopo il 31 gennaio 1948 purchè il venditore, successivamente alla vendita dell'autocarro ed in sostituzione di esso, non abbia conseguito autorizzazione per un altro autocarro, e rinunci nelle forme stabilite dall'articolo precedente, a chiedere la sostituzione dell'autorizzazione.

Le domande per ottenere l'autorizzazione di cui al comma precedente devono essere presentate entro il termine massimo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6.

All'erede o al legatario del titolare di un'autorizzazione al trasporto di merci per conto di terzi, cui spetti per causa di successione, la proprietà dell'autocarro oggetto dell'autorizzazione, può essere rilasciata una nuova autorizzazione per il medesimo autocarro.

La domanda per ottenere l'autorizzazione deve essere presentata dall'erede o dal legatario entro sei mesi dalla data di annotazione del trasferimento di proprietà nella licenza di circolazione o, nel caso in cui detta annotazione sia stata apposta prima della data di entrata in vigore del presente decreto, entro sei mesi da quest'ultima data.

Alla domanda deve essere allegata la normale documentazione, ivi compreso il certificato di avvenuta denuncia all'E.A.M., nonchè un certificato notarile nei casi di successione testamentaria o un atto notorio redatto da notaio nei casi di successione legittima, comprovante che il richiedente ha acquistato la proprietà degli autocarri per effetto di successione testamentaria o legittima.

Art. 7

Le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli sono rilasciate dai competenti Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile, i quali provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni per:

a) motocarri ed autocarri di portata non superiore ai 15 quintali;

b) rimorchi.

Le autorizzazioni provvisorie già rilasciate dagli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con validità limitata nel tempo, ai sensi delle disposizioni vigenti, sono prorogabili dagli Ispettorati compartimentali medesimi senza indicazione di scadenza.

Sia le nuove autorizzazioni che le proroghe delle autorizzazioni già accordate sono rilasciate con apposito provvedimento datato, protocollato ed annotato nella licenza di circolazione.

Art. 8.

Tutte le autorizzazioni rilasciate o prorogate ai sensi del presente decreto sono provvisorie, revocabili in qualsiasi momento con provvedimento del Ministero dei trasporti — Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 1949.

Roma, addì 8 giugno 1949

Il Ministro: CORBELLINI

(2225)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Autoveicoli di provenienza civile alienati dal Ministero della difesa - Esercito

A mente dell'art. 13 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 118, si pubblicano i dati matricolari per l'individuazione degli autoveicoli di origine civile già esistenti nei parchi automobilistici dell'esercito ed alienati a privati in seguito a gara:

autovettura Fiat 500, telaio 073110, motore manca;
autovettura Fiat 500, telaio 085418, motore manca;
autovettura Fiat 500, telaio 048935, motore manca;
autovettura Fiat 500, telaio 083144, motore manca;
autovettura Fiat 1500, telaio 022873, motore 022905;
autovettura Fiat 1500, telaio 022837, motore 022927;
autovettura Lancia Aprilia, telaio 8938, motore 7669;
autovettura Lancia Augusta, telaio 5912, motore manca.

Si avvertono i precedenti proprietari che decorsi sei mesi senza che nessuno abbia fatto valere diritti sugli autoveicoli soprascritti, mediante atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, questo Ministero provvederà all'incameramento della somma ricavata dalla vendita versandola in Tesoreria a proventi con imputazione al capo X, cap. 216, del bilancio di entrata dell'esercizio finanziario in corso.

(2207)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Passaggio dal pubblico Demanio aeronautico al patrimonio dello Stato degli immobili costituenti il sedime dell'aeroporto di Chilivani, la strada di accesso e la sistemazione idrica dell'aeroporto stesso.

Con decreto del Ministro per la difesa Aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze, in data 13 aprile 1949, n. 200, registrato alla Corte dei conti addì 14 maggio 1949, registro n. 11 Aeronautica, foglio n. 32, è stata dismessa dal pubblico Demanio aeronautico e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato una zona di terreno, sita nel comune di Chilivani (contrada Cannalzu; Monte Mariani e Iscia Cannalzu), già espropriata dall'Amministrazione aeronautica per la costruzione dell'aeroporto di Chilivani, per la costruzione della strada di accesso e per la sistemazione idrica dell'aeroporto stesso, e distinta in catasto con i mappali nn. 3, 9, 10, 15, 16, 8 del foglio n. 3; nn. 11, 18, 17 del foglio n. 4; nn. 25 e 1 del foglio n. 55; n. 14 del foglio n. 13.

(2227)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario della Società cooperativa di consumo « Dauna », con sede in Foggia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 maggio 1949, il dott. rag. Antonio Papagno è stato nominato commissario della Società cooperativa di consumo « Dauna », con sede in Foggia, in sostituzione del ragioniere Vincenzo Greco, dimissionario.

(2229)

Sostituzione del liquidatore della Cooperativa edile « Apuana », con sede in Massa

Con decreto in data 30 maggio 1949, il dott. Gino Pelù è stato nominato liquidatore della Cooperativa edile « Apuana », con sede in Massa, in sostituzione del dott. rag. Ennio Raffo, dimissionario.

(2230)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa « Vis Unita Fortior », con sede in Sansevero.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 maggio 1949, i poteri conferiti al sig. rag. dottor Vincenzo Greco, commissario della Società cooperativa « Vis Unita Fortior », con sede in Sansevero, sono stati prorogati al 30 giugno 1949.

(2228)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 45.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1124 — Data: 8 novembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Salvato Ignazio di Luigi — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), al portatore 4 — Rendita L. 175.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 12 — Data: 16 novembre 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Veltri Nicola fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 10 — Rendita L. 31.950.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1116 — Data: 25 settembre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ricevimento — Intestazione: Bossi Mario fu Alfredo — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativo 1 — Capitale L. 26.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1333 — Data: 24 gennaio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Bisconti Giuseppina fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), al portatore 2 — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2007 — Data: 30 dicembre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Rossotto Giuseppe fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), al portatore 27 — Capitale L. 21.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 319 — Data: 9 dicembre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Milano — Intestazione: Ghiringhelli Enrico fu Pompeo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), al portatore 3 — Capitale L. 11.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1222 — Data: 3 maggio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Li Bassi Giuseppe fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), nominativi 3 — Capitale L. 38.100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1722 — Data: 15 novembre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ricevimento — Intestazione: Natali Tito fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, al portatore 9 — Capitale lire 17.500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 12 maggio 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(2023)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Aumento, da duecento a trecentottanta, del numero dei posti di vice segretario nella categoria di concetto del personale a contratto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, messi a concorso con decreto Ministeriale 15 gennaio 1949, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 35 del 12 febbraio 1949.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381;

Visto il decreto Ministeriale 15 gennaio 1949, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1949, registro n. 4, foglio n. 216, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 1949, con il quale è stato indetto il concorso per esami a duecento posti di vice segretario nella categoria di concetto del personale a contratto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione;

Ritenuto che, in considerazione del numero delle vacanze esistenti nell'organico del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, è opportuno aumentare da duecento a trecentottanta i posti messi a concorso, e che il numero rilevante di concorrenti consente una adeguata selezione;

Ritenuta l'urgente necessità di coprire i posti vacanti, per fronteggiare le esigenze degli Uffici del lavoro e della massima occupazione;

Vista la nota 12 maggio 1949, n. 39054/12106 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che autorizza l'aumento anzidetto;

Decreta:

Il numero dei posti messi a concorso con il decreto Ministeriale 15 gennaio 1949, è aumentato da duecento a trecentottanta.

Roma, addì 15 maggio 1949

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1949
Registro n. 6, foglio n. 325. — LA MICELA

(2258)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego d'ordine nelle varie Amministrazioni dello Stato, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito - Marina - Aeronautica) (circolare 1° giugno 1949).

Sono disponibili presso il Ministero del commercio con l'estero nel ruolo del personale d'ordine n. 6 (sei) posti di applicato (gruppo *C*, grado 12°), spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, ai sottufficiali in carriera continuativa che abbiano chiesto, e siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile, in base alle norme del vigente testo unico delle leggi sullo stato giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, o alle norme del decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769.

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 15 agosto 1949, apposita domanda, su carta da bollo da L. 32 (trentadue), nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 12 dalla data di presentazione, trasmesse, dagli enti presso i quali sono in servizio gli interessati, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

I sottufficiali, che, all'atto della pubblicazione della presente circolare, non siano più in carriera continuativa e si trovino nelle condizioni previste dall'art. 5 del citato decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769, dovranno presentare la domanda all'ente militare presso il quale sono in forza, il quale provvederà all'inoltro a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) della domanda stessa entro il termine e secondo le modalità di cui al comma precedente. Tali domande dovranno essere corredate, a cura dell'ente medesimo, delle informazioni riservate sul conto dell'interessato, da assumersi tramite l'Arma dei carabinieri.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta degli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni indennità di carattere militare, oltre l'indennità di carovita.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: PACCIARDI

(2233)

PREFETTURA DI VARESE

Graduatoria degli idonei del concorso al posto di direttore del pubblico macello del comune di Varese

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il proprio decreto 5 luglio 1947, n. 18599 San., col quale fu bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di direttore del pubblico macello del comune di Varese;

Visto i verbali in data 5, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18 e 19 febbraio, 8, 9, 14 e 28 marzo, 4, 5 e 6 aprile della Commissione giudicatrice del concorso, costituita con i decreti commissariali n. 20486-2/9172 del 29 settembre 1948, e n. 20486/2/12961 del 3 dicembre 1948, debitamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* ed all'albo della Prefettura;

Visto l'art. 23 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso descritto nella premessa, formulata dalla Commissione giudicatrice:

1) dott. Lovascio Francesco	punti	142,10	su 200
2) dott. Foschi Mario	»	140,15	»
3) dott. Fontana Giacomo	»	138,26	»
4) dott. Pellegrino Angelo	»	137,90	»
5) dott. Magnani Guido	»	134,10	»
6) dott. Bianchi Edoardo	»	133,66	»
7) dott. Walcher Antonio	»	125,26	»
8) dott. Campiglio Francesco	»	115,68	»
9) dott. Denna Angelo	»	109,90	»

Varese, addì 11 maggio 1949

Il prefetto: VINCENTI

(2235)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.